



Prot. n. 26662

Cremona, li 09/04/2018

DECRETO N. 187 / SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Ambiente

Oggetto: D.LGS. 152/2006 - AUTORIZZAZIONE IMPIANTO GESTIONE RIFIUTI - MESSA IN RISERVA, TRATTAMENTO PER RECUPERO - DITTA PYRECO S.R.L. - COMUNE DI SAN GIOVANNI IN CROCE - RINNOVO

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L. 15 maggio 1997, n. 127;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare quanto disposto all'art. 107;
- l'art. 36 dello Statuto Provinciale, le Delibere del Presidente n. 299 del 23/12/2015 e n. 53 del 01/04/2016 di "conferimento dell'incarico dirigenziale di direzione del Settore Ambiente e Territorio", n. 9 del 27/01/2017 di proroga dell'incarico sino al 30/09/2017 e n. 106 del 27/09/2017 di ulteriore proroga sino al 31/12/2018;

PRESO ATTO delle funzioni amministrative spettanti alle Province in materia di autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di gestione rifiuti;

ACQUISITO che la ditta Pyreco S.r.l., con sede in Mantova, C.so Vittorio Emanuele II n. 29, ha presentato istanza, in atti provinciali al prot. 67362 del 18/09/2017, successivamente integrata, per il rinnovo dell'autorizzazione relativa all'impianto di gestione rifiuti (messa in riserva e trattamento per recupero) sito in San Giovanni in Croce, via Sacchini n. 22;

CONSIDERATA l'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dagli Uffici dalla quale risulta, in ultima sintesi, che:

- la ditta è attualmente titolare, relativamente all'impianto di San Giovanni in Croce, via Sacchini n. 22, di autorizzazione per l'attività di messa in riserva e trattamento per il recupero di rifiuti non pericolosi a generale matrice metallica, rilasciata con D.D.P. 255 del 09/04/2008, modificato successivamente con D.D.P. 5 del 04/01/2012 (rettificato con D.D.P. 372 del 21/03/2012), con D.D.P. 1154 del 09/09/2014 e con D.D.P. 333 del 28/04/2017. La scadenza dell'autorizzazione è fissata al 08/04/2018;
- risulta dichiarazione di invarianza rispetto a quanto già autorizzato, salva una ricognizione circa le potenzialità inerenti le parti di impianto generanti emissioni in atmosfera, in adeguamento ai quantitativi di rifiuti autorizzati (che non variano);
- le attività interessate sono qualificabili come messa in riserva (R13) di rifiuti in ingresso a matrice metallica destinati al trattamento nell'impianto, trattamento di rifiuti non pericolosi mediante fasi di frantumazione, di cernita e separazione (sia manuali che in linee d'impianto tecnologiche) tese alla produzione di metalli costituenti materia prima (R4), ovvero alla produzione di rifiuti da avviare ad ulteriori trattamenti di recupero (R12) e messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso, anche costituiti da R.A.E.E., destinati al recupero in altri impianti;
- l'autorizzazione ricomprende anche quella relativa allo scarico in pubblica fognatura ed alle emissioni in atmosfera;

- il progetto non risulta essere stato precedentemente oggetto di procedura di verifica di V.I.A. (l'operazione R4 risulterebbe attualmente invece sopra la soglia prevista delle 10 t/giorno), ma non si riscontrano modifiche rispetto alla precedente situazione autorizzata;
- il caso non rientra tra quelli soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la ditta risulta essere attualmente in possesso di certificazione ISO 14001:2004 con prossima scadenza al 10/03/2020 e di certificazione di sistema di gestione ex Regolamento UE 333/2011 (relativamente al trattamento di rottami di alluminio) con scadenza 19/10/2020;

Le risultanze dell'esame hanno rilevato che non risultano esservi elementi ostativi al rilascio dei necessari provvedimenti, salvi idonei riscontri in relazione alla compatibilità idraulica.

RISCONTRATA la verifica di compatibilità idraulica prodotta dalla ditta, con la quale si documenta non esservi problematiche legate ad allagamenti in funzione della localizzazione dell'impianto;

RICEVUTI dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona (prot. 12970 del 20/02/2018) gli elementi relativi ai contenuti del rinnovo di autorizzazione relativo agli scarichi in pubblica fognatura;

ATTESA la necessità, in relazione agli esiti sopra specificati, dell'assunzione dell'atto di rinnovo dell'autorizzazione per l'impianto di gestione rifiuti sopra indicato e le inerenti attività, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli Allegati A, B e C. Alla luce della recente Sentenza del Consiglio di Stato (n. 1229 del 28/02/2018) il recupero di rifiuti con cessazione della qualifica di rifiuto può essere ammesso per le sole ipotesi previste dal Regolamento UE 333/2011 e dalle specifiche tipologie di cui al D.M. 05/02/1998;

RICHIAMATA la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DD.G.R. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01", nonché l'art. 3 del D.L. 26 novembre 2010, n. 196, convertito con Legge 24 gennaio 2011, n. 1, e riscontrato pertanto che l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Provincia è determinato in € 226.728,28 ed è relativo a:

- messa in riserva (R13) di 4.795 m³ di rifiuti non pericolosi destinati a recupero presso il medesimo od altro impianto entro 6 mesi dall'accettazione; pari a € 84.689,29;
- messa in riserva (R13) di 1.420 m³ di rifiuti non pericolosi destinati a recupero presso il medesimo od altro impianto entro 12 mesi dall'accettazione; pari a € 250.800,40;
- operazioni di recupero (R4 o R12) di un quantitativo massimo di 22.800 t/anno di rifiuti non pericolosi; pari a € 42.390,77;
- riduzione del 40%, trattandosi di impresa certificata ISO 14001:2004;

RITENUTO di procedere al rilascio del rinnovo di autorizzazione rilevandone gli effetti ai sensi del 6° comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 riguardo a:

- autorizzazione allo scarico acque in pubblica fognatura;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

nonché di fare salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altri Enti interessati ed i diritti di terzi;

PRESO ATTO dell'avvenuto espletamento degli obblighi previsti dalla L. 241/1990;

Il Dirigente dichiara, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n.62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.Lgs 445/2000, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

DECRETA

1. ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, di disporre a favore di
soggetto: **Pyreco S.r.l.**
codice fiscale: **01336280209**
sede legale: **Mantova, C.so Vittorio Emanuele II n. 29**
insediamento: **San Giovanni in Croce, via Sacchini n. 22**
il rinnovo dell'autorizzazione già rilasciata con D.D.P. 255 del 09/04/2008, come modificata con D.D.P. 5 del 04/01/2012 (rettificato con D.D.P. 372 del 21/03/2012), D.D.P. 1154 del 09/09/2014 e

D.D.P. 333 del 28/04/2017, relativa all'impianto di gestione rifiuti esistente presso l'insediamento suindicato, alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli Allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di assumere che, ai sensi del 12° comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti ha scadenza il 08/04/2028 e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni precedenti la stessa;
3. di far presente che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente decreto, nonché adottare, se del caso, i relativi provvedimenti; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 può avvalersi dell'A.R.P.A. o di altri organismi pubblici;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione rinnovata con il presente provvedimento è soggetta:
 - a diffida, sospensione, ovvero revoca, in caso di inosservanza delle prescrizioni dettate;
 - a modifica, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili;fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni emanate in materia. È fatta altresì riserva di eventuale diverso pronunciamento in ordine a configurabilità dei trattamenti e classificazione dei materiali generati;
5. che all'autorizzazione rinnovata con il presente atto corrispondono gli effetti del 6° comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 relativamente a:
 - autorizzazione emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/2006;
 - autorizzazione allo scarico acque in pubblica fognatura ex art. 124 D.Lgs. 152/2006.I relativi termini di scadenza sono allineati a quello definito dal presente provvedimento;
6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto. Rimangono invariati, rispetto alle specifiche determinazioni di legge, gli obblighi che intervengono in virtù delle autorizzazioni sostituite secondo quanto indicato al punto precedente. Sono fatti salvi i diritti di terzi;
7. di disporre che le varianti alla realizzazione e/o esercizio dell'impianto, siano esaminate dalla Provincia alla luce di quanto disposto dal D.D.G. 6907/2011;
8. di determinare in € 226.728,28 l'ammontare totale della garanzia finanziaria da presentare alla Provincia di Cremona, relativo a:
 - messa in riserva (R13) di 4.795 m³ di rifiuti non pericolosi destinati a recupero presso il medesimo od altro impianto entro 6 mesi dall'accettazione; pari a € 84.689,29;
 - messa in riserva (R13) di 1.420 m³ di rifiuti non pericolosi destinati a recupero presso il medesimo od altro impianto entro 12 mesi dall'accettazione; pari a € 250.800,40;
 - operazioni di recupero (R4 o R12) di un quantitativo massimo di 22.800 t/anno di rifiuti non pericolosi; pari a € 42.390,77;
 - riduzione del 40% trattandosi di impresa certificata ISO 14001:2004.La garanzia finanziaria deve essere presentata alla Provincia, per l'accettazione, in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 19461/2004. In caso di fidejussione, questa deve avere decorrenza dalla data di stipulazione, essere valida fino al 08/04/2029, in bollo da € 16,00 e provvista di autentica notarile di firma del legale rappresentante dell'ente garante. La ditta ha l'obbligo di presentare alla Provincia di Cremona, senza ritardo, i rinnovi della certificazione ISO 14001:2004 ottenuti, ovvero, per la relativa accettazione, nuova garanzia finanziaria senza le corrispondenti riduzioni. In caso di inadempienza relativamente a quanto disposto dal presente punto, l'autorizzazione per la gestione rifiuti può essere revocata;
9. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 8, i contenuti del presente atto vengano comunicati al soggetto interessato;
10. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 8 entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento alla ditta, ovvero la difformità della stessa dalla D.G.R. n. 19461/2004, può comportare la revoca del provvedimento stesso e pertanto dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione rifiuti;

11. di disporre che il presente atto venga notificato al soggetto interessato:

- Pyreco S.r.l. (presso la suindicata sede legale)

ed i relativi contenuti trasmessi per informazione a:

- Regione Lombardia (pec ambiente@pec.regione.lombardia.it);

- Comune di San Giovanni In Croce (pec comune.sangiovannincroce@pec.regione.lombardia.it);

- Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona (pec atocremona@pec.it);


- A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Cremona (pec dipartimentocremona.arpa@pec.regione.lombardia.it);

- Gestore del Servizio Idrico Integrato (pec padania_acque@legalmail.it);

subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 8. L'efficacia autorizzativa del presente atto decorre dalla data di notifica dello stesso al soggetto interessato.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Dr. Roberto Zanoni)



Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Ditta : Pyreco S.r.l. -
Sede legale : Mantova, C.so Vittorio Emanuele II n. 29 -
Ubicazione impianto : San Giovanni in Croce, via Sacchini n. 22 -

1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL'IMPIANTO

1.1 La superficie totale dell'insediamento è di 12.118 m² (di cui circa 10.300 m² dedicati alla gestione rifiuti), censita al NCT/NCEU del Comune di San Giovanni in Croce al foglio n. 11, mappale 413, è inserita in zona che, per lo strumento urbanistico del comune di San Giovanni in Croce, risulta essere individuata come "Tipologia produttiva di tipo industriale D1b";

1.2 vengono effettuate operazioni di:

- messa in riserva (R13) di rifiuti in ingresso a matrice metallica destinati al trattamento nell'impianto;
- trattamento (R4) di rifiuti non pericolosi mediante fasi di di frantumazione, di cernita e separazione (sia manuali che in linee d'impianto tecnologiche) tese alla produzione di metalli non più qualificati rifiuti (ex art. 184-ter D.Lgs. 152/2006);
- trattamento (R12) di rifiuti non pericolosi mediante fasi di di frantumazione, di cernita e separazione (sia manuali che in linee d'impianto tecnologiche) tese alla produzione di rifiuti da avviare ad ulteriori trattamenti di recupero;
- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso, anche costituiti da R.A.E.E., destinati al recupero in altri impianti;

(riferimenti all'allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006).

I trattamenti esperiti presso l'impianto consistono in:

- cernita e selezione manuale;
- operazioni meccaniche di frantumazione, cernita mediante separazione densimetrica, vagliatura, separazione ottica;
- lavorazione e spelatura cavi elettrici, sia meccanica (mediante macchina spela-cavi) sia manuale (con utilizzo di cesoia idraulica).

Tali trattamenti possono determinare la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuti, ovvero essere solo propedeutici al recupero da completarsi in altra sede;

1.3 l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali (come da planimetria allegata):

- a) Settore A1: area di conferimento rifiuti in ingresso; area pavimentate in cemento, coperta (circa 84 m²);
- b) Settori B (B1 ÷ B10): messa in riserva di rifiuti non pericolosi in ingresso; aree pavimentate in cemento, parte al coperto (B4 ÷ B8, per un totale di circa 428 m²), parte scoperte (B1, B2, B3, B9, B10, per un totale di circa 1.314 m²);
- c) Settori C (C1 ÷ C7): aree di trattamento rifiuti; aree pavimentate in cemento, sia al coperto (C2, C3, C4, C5, C7 per un totale di circa 697 m²), che scoperte (C1, C6, per un totale di circa 580 m²). Il settore C2 comprende le tre linee tecnologiche di trattamento:
 - linea A: frantumazione metalli non puri - costituita da frantumatore, vaglio vibrante e separatore magnetico;
 - linea B: flottazione a secco di metalli non ferrosi impuri - costituita da due separatori densimetrici;
 - linea C: separazione granulometrica - costituita da vaglio rotante, separatore magnetico e separatore a correnti parassite;complete di tramogge, canali vibranti, nastri trasportatori di alimentazione ed estrazione materiali diversamente configurabili, ventilatori e camini di emissione con filtri. Il settore C7 (77,7 m²) comprende:
 - linea D: trattamento rifiuti uscenti da linea C (della quale è sostanzialmente supplemento) - costituita da tramoggia di carico, nastro trasportatore a tazze, canale vibrante, separatore ottico e nastri di scarico ai relativi cassoni;
- d) Settori D (D1 ÷ D3): deposito dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ottenuti dai trattamenti di recupero; totale di circa 359 m²;

- e) Settori E (E1 ÷ E9): messa in riserva di rifiuti non pericolosi in uscita; aree pavimentate in cemento, parte al coperto (E5, E8, E9, per un totale di circa 246 m²), parte scoperte (E1, E2, E3, E4, E6, E7, per un totale di circa 496 m²);
- f) Settori F (F1 ÷ F3): deposito temporaneo dei rifiuti decadenti dai trattamenti; aree pavimentate in cemento e coperte; totale di circa 88 m².

Completano l'impianto le aree dedicate al ricevimento dei rifiuti (pesa), i locali uffici, gli impianti di servizio (compreso lavaggio mezzi) e le aree di transito. La dotazione comprende macchina spela-cavi, cesoia idraulica, carrelli elevatori, macchine operatrici con ragno o pala, apparecchiatura per la rilevazione di radioattività.

Completano l'insediamento locali officina e deposito oli (collocati nel capannone principale), aree verdi, un parcheggio sotto pensilina, un locale cabina elettrica;

Le capacità massime giornaliere indicate in relazione ai diversi trattamenti risultano essere (con riferimento a 24 ore/giorno di trattamento):

- selezione e cernita manuale: 15 t;
- operazioni meccaniche di frantumazione (linea A): 54,2 t ();
- cernita mediante separazione densimetrica (linea B): 90 t;
- cernita mediante vagliatura (linea C): 90 t (può seguire separazione ottica, linea D: 24 t);
- spelatura-cavi: 15 t.

Nella planimetria allegata il richiamo al D.Lgs. 151/05 è da intendersi riferito al D.Lgs. 49/2014. Sulla base di C.P.I. agli atti i depositi di materiali ferrosi (rifiuti o meno) e di rifiuti di plastica e gomma sono comunque da limitare rispettivamente a 2.000 t e 25 t;

- 1.4 i rifiuti gestibili nell'impianto, secondo le diverse operazioni, sono individuati in Allegato A.1, ove è riportata altresì la collocabilità ai diversi settori per le operazioni previste;
- 1.5 il quantitativo massimo di rifiuti conferibili all'impianto è pari a 90.000 t/anno e 448 t/giorno;
- 1.6 il quantitativo massimo di rifiuti per lo svolgimento delle operazioni di stoccaggio è pari a:

Operazione	R13	Pericolosi	Destinazione	Quantità massima	
				[m ³]	[t]
messa in riserva	R13	no	in ingresso al sito	4.358,0	9.937,5
messa in riserva	R13	no	in uscita dal sito	1.857,0	4.642,5
totale	--	--	--	6.215,0	14.580,0

distribuito nei settori indicati nella tabella in Allegato A.1 e come da valori massimi indicati di seguito:

Settore	Superficie [m ²]	Quantità massime stoccaggio		Operazioni previste	Tipologia rifiuti (C.E.R.)	Pericoloso
		[m ²]	[t]			
B1	91,70	230,00	575,00	R13	Matrici metalliche in ingresso (100299, 100699, 101099, 110206, 120101, 120102, 120103, 120104, 120199, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 191002, 191202, 191203, 200140)	no
B2	460,33	1.150,00	2.875,00	R13	Matrici metalliche in ingresso (100299, 100699, 101099, 110206, 120101, 120102, 120103, 120104, 120199, 150104, 160214, 160216, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 191002, 191202, 191203, 200140)	no
B3	81,00	202,0	505,0	R13	Matrici metalliche in ingresso (100299, 100699, 101099, 110206, 120101, 120102, 120103, 120104, 120199, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 191002, 191202, 191203, 200140)	no
B4	153,80	385,0	135,0	R13	R.A.E.E. in ingresso (160214, 160216, 200136)	no
B5	38,10	95,0	237,5	R13	Metalli ferrosi in ingresso (160117)	no
B6	95,77	240,0	600,0	R13	Matrici metalliche in ingresso (100299, 100699, 101099, 110206, 120101, 120102, 120103, 120104, 120199, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 191002, 191202, 191203, 200140)	no

Settore	Superficie	Quantità massime stoccaggio		Operazioni previste	Tipologia rifiuti (C.E.R.)	Pericoloso
	[m ²]	[m ³]	[t]			
B7	115,00	288,0	720,0	R13	Matrici metalliche in ingresso (100299, 100699, 101099, 110206, 120101, 120102, 120103, 120104, 120199, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 191002, 191202, 191203, 200140)	no
B8	25,80	65,0	32,5	R13	Matrice plastica in ingresso (070213, 120105, 160306, 191204)	no
B9	83,20	208,0	520,0	R13	Matrici metalliche in ingresso (100299, 100699, 101099, 110206, 120101, 120102, 120103, 120104, 120199, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 191002, 191202, 191203, 200140)	no
B10	597,77	1.495,0	3.737,5	R13	Matrici metalliche in ingresso (100299, 100699, 101099, 110206, 120101, 120102, 120103, 120104, 120199, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 191002, 191202, 191203, 200140)	no
E1	63,68	160,0	400,0	R13	Matrici varie in uscita (150104, 150106, 191202, 191203, 191205, 191209, 191212)	no
E2	50,88	127,0	317,5	R13	Matrici varie in uscita (150104, 150106, 191202, 191203, 191204, 191205, 191207, 191209, 191212)	no
E3	72,45	181,0	452,5	R13	Matrici varie in uscita (150104, 150106, 191202, 191203, 191204, 191205, 191207, 191209, 191212)	no
E4	81,00	202,0	505,0	R13	Matrici varie in uscita (150104, 150106, 191202, 191203, 191204, 191205, 191207, 191209, 191212)	no
E5	114,86	287,0	717,5	R13	Matrici varie in uscita (150104, 150106, 191202, 191203, 191205, 191209, 191212)	no
E6	102,40	256,0	640,0	R13	Matrici varie in uscita (150104, 150106, 191202, 191203, 191204, 191205, 191207, 191209, 191212)	no
E7	126,00	315,0	787,5	R13	Matrici varie in uscita (150104, 150106, 191202, 191203, 191204, 191205, 191207, 191209, 191212)	no
E8	63,60	160,0	400,0	R13	Matrici varie in uscita (150104, 150106, 191202, 191203, 191205, 191209, 191212)	no
E9	67,50	169,0	422,5	R13	Matrici varie in uscita (150104, 150106, 191202, 191203, 191205, 191209, 191212)	no
totale	2.484,84	6.215,0	14.580,0	--	--	--

Le capacità massime di stoccaggio sopra riportate devono ritenersi comunque comprensive di qualsivoglia rifiuto presente negli specifici settori, indipendentemente dalla sua qualificazione. Sono fatte salve eventuali ulteriori limitazioni operative ai sensi di quanto previsto al successivo punto 3.4;

- 1.7 il quantitativo complessivo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di trattamento è determinato con le limitazioni massime (parziali e complessiva) indicate nella tabella che segue:

Descrizione	Potenzialità		Operazioni previste
	[t/anno]	[t/giorno]	
cernita e selezione manuale	1.300	5	R4-R12
operazioni meccaniche di frantumazione	4.680	18	R4-R12
cernita mediante separazione densimetrica	7.800	30	R4-R12
cernita mediante vagliatura (ed eventuale separazione ottica)	7.800	30	R4-R12
lavorazione e spelatura cavi elettrici	1.300	5	R4-R12
totale complessivo	22.800	88	R4-R12

sono considerati 260 giorni/anno lavorativi;

- 1.8 sono prescritti alla ditta:
- mantenimento della segnaletica atta ad individuare i settori di cui sopra, laddove i relativi perimetri non siano fisicamente inequivocabilmente distinguibili in sito.

2. PRESCRIZIONI

- 2.1 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti interessati (formulario di identificazione/scheda di movimentazione Sistri, risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale. Per i rifiuti ai C.E.R. 110206, 160214, 160216, 160306, 170411, 200136, nonché 100699 deve esservi, caratterizzazione del rifiuto in ingresso come non pericoloso, in coerenza con le modalità riportate al capitolo "Classificazione dei rifiuti" di cui all'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 vigente.
- I rifiuti metallici in ingresso devono comunque essere oggetto di idoneo controllo di verifica della radioattività con apposita strumentazione. I riscontri dei rilievi radiometrici effettuati devono essere riportati in annotazione ai corrispondenti FIR di accompagnamento del carico.
- La documentazione utilizzata inerente l'accettabilità dei rifiuti acquisiti (es. schede delle verifiche esperite, analisi, rapporti) deve essere tenuta unitamente al formulario di identificazione rifiuti/scheda di movimentazione Sistri.
- Le verifiche in sito inerenti l'accettabilità dei rifiuti devono essere esperite presso le aree deputate al conferimento;
- 2.2 non possono essere accettati e gestiti:
- rifiuti con codice C.E.R. diverso da quanto indicato attraverso il punto 1.4 e l'allegato A.1 (considerando altresì le eventuali ulteriori limitazioni esplicitate) o comunque rifiuti pericolosi;
 - rifiuti radioattivi ai sensi del D.Lgs. 17/03/1995, n. 230;
 - rifiuti contenenti concentrazioni di inquinanti non compatibili con le operazioni autorizzate ed i materiali o i rifiuti da ottenere, in funzione della tipologia di trattamento prevista e della successiva destinazione attesa;
 - rifiuti allo stato liquido o fangoso, impregnati di liquidi o che presentano percolamenti/perdite di liquidi, o soggetti al rilascio di effluenti molesti;
 - rifiuti metallici, diversi da ferro, alluminio e loro leghe, con requisiti non conformi, secondo la specifica destinazione ad operazioni di recupero R4, a quanto definito per le pertinenti tipologie dell'Allegato 1, Suballegato 1, al D.M. 05/02/1998 (in particolare per i rifiuti trattati in sito deve essere fatto riferimento alla tipologia 3.2);
 - rifiuti destinati ad operazioni R4 e costituiti da miscele di rifiuti aventi anche un solo componente non conforme secondo gli alinea precedenti;
- 2.3 lo scarico dei rifiuti deve avvenire presso l'area deputata al conferimento degli stessi, pertanto separatamente e non direttamente su cumuli eventualmente già presenti, al fine di consentire le dirette verifiche in sito inerenti la costituzione del singolo carico e l'accettabilità dei rifiuti: solo successivamente si provvederà alla collocazione in stoccaggio o trattamento, ovvero al ricarico dei rifiuti non accettabili sul mezzo di conferimento per il loro allontanamento. In caso di riscontri analitici in corso che richiedano tempi prolungati, i rifiuti possono essere ricollocati presso le aree di stoccaggio rifiuti in ingresso, purché appositamente segnalati e sia garantito non esservi commistione con i rifiuti già depositati, bensì fisica separazione dagli stessi e contenimento dei materiali interessati (sono comunque da computarsi ai fini della determinazione delle quantità in stoccaggio nel settore). I rifiuti possono permanere nelle aree di conferimento per i tempi strettamente necessari alle verifiche richieste e quindi essere poi sollecitamente collocati nelle apposite aree di stoccaggio o trattamento. L'area di conferimento può ospitare complessivamente un quantitativo di rifiuto massimo pari a quello conferibile giornaliero (punto 1.5). Non deve comunque esservi commistione dei rifiuti scaricati, rifiuti da verificare e rifiuti già in stoccaggio.
- Attenzione deve essere posta ai rifiuti maggiormente strutturati (R.A.E.E., contenitori) attraverso ispezione visiva atta ad escludere la presenza di sostanze e materiali estranei ad attività ed obbiettivi cautelativi definiti dalla presente autorizzazione;
- 2.4 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto è tenuto a darne comunicazione alla Provincia entro 24 ore, trasmettendo altresì copia del formulario di identificazione/

scheda di movimentazione Sistri;

2.5 le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal D.D.G. 07/01/1998, n. 36. Nei settori di deposito dei rifiuti sono prescritte le seguenti ulteriori modalità di gestione:

- per la messa in riserva (R13) nell'impianto, i rifiuti depositati, in cumuli o contenitori separati, devono appartenere ai medesimi C.E.R., matrici costituenti e tipologia ex D.M. 05/02/1998 (laddove d'uopo), nonché essere stoccati con riguardo ai materiali da recuperare ed alla destinazione;
- tra i cumuli e/o i contenitori di rifiuti omogenei collocati in una medesima area deve essere mantenuta fisica separazione, anche mantenendo corridoi per accesso pedonale ed ispezione;
- non può esservi comunque sovrapposizione di contenitori superiore a tre piani/livelli o realizzazione di cumuli con altezza superiore a 5 m;
- i cumuli dei depositi di rifiuti devono essere realizzati in modo da evitare fuoriuscite dai settori/box di competenza e con altezza compatibile con la funzione di mitigazione/presidio di muri/schermature perimetrali;
- lo stoccaggio deve avvenire comunque in condizioni tali (per costituzione e modalità di deposito) da evitare rilascio di colatici, deflazione eolica, innesco di fenomeni causa di formazione di odori; in particolare i rifiuti a ridotta pezzatura devono essere collocati in contenitori da mantenersi chiusi e coperti (coperture non fisse dovranno essere comunque mantenute installate ed operative). Dev'essere garantita la stabilità del deposito stesso;
- devono essere preservate le qualità dei rifiuti messi in riserva al fine di non pregiudicarne il successivo recupero;
- presso le specifiche aree devono essere riportate le indicazioni (mediante cartelli o etichettatura chiaramente visibile e distinguibile) dei C.E.R. dei rifiuti in effettivo deposito, che permettano l'identificazione dei singoli cumuli, contenitori o lotti (i rifiuti di un singolo lotto devono essere mantenuti raggruppati tra loro).

I settori dedicati allo stoccaggio rifiuti non possono avere altro utilizzo non previsto nel presente provvedimento;

2.6 per i rifiuti in ingresso oggetto delle operazioni R13, R4 e R12, sui registri di carico e scarico rifiuti, ovvero sulle registrazioni di carico previste dal Sistri, deve essere indicato, come annotazione del carico, il settore di destinazione per la messa in riserva;

2.7 i RAEE sono unicamente assoggettati ad operazioni di separazione per categorie omogenee. Tali fasi non costituiscono trattamenti veri e propri e ricadono nelle operazioni di messa in riserva (R13 con relativa movimentazione): è fatto obbligo di mantenimento comunque della suddivisione per originario C.E.R. dei rifiuti in ingresso, in movimentazione ed in uscita ed i divieti di riduzione volumetrica ed asportazione di componenti o materiali;

2.8 i rifiuti devono essere avviati alle operazioni di recupero (R4, R12) nel medesimo insediamento, ovvero essere conferiti a soggetti che ne effettuano il recupero (laddove assoggettati nell'impianto alle sole operazioni di messa in riserva - R13), entro 12 mesi dall'accettazione degli stessi all'impianto o dalla produzione, per quanto riguarda quelli collocati nei settori B1, B3, B4, B7 ed E7. Tale termine temporale è ridotto ad un massimo di 6 mesi per i rifiuti collocati nei restanti settori di messa in riserva dell'impianto;

2.9 i rifiuti potranno essere posti nelle aree deputate al solo trattamento esclusivamente nell'ambito delle fasi dello stesso;

2.10 le operazioni di selezione e cernita (R12, R4) devono avvenire su rifiuti identificati da medesima matrice (evitando precedenti aggregazioni di diversi C.E.R.). Nella linea D (Settore C7) possono essere trattati solo ed esclusivamente i rifiuti uscenti dalla linea C (del Settore C2); il trasferimento dei rifiuti da una linea all'altra deve avvenire in cassoni; in caso il trattamento in linea D non avvenga immediatamente, i rifiuti devono essere mantenuti nei cassoni e collocati presso il medesimo settore C7, ovvero presso l'adiacente Settore C5, purché opportunamente separati da altri rifiuti e materiali e segnalati come "Rifiuti per alimentazione linea D" con apposita cartellonistica, etichettatura o tabellatura ben visibili;

2.11 le operazioni R12 (costituite da frantumazione/macinazione, selezione/cernita) devono essere comunque tese a migliorare il successivo recupero di materia dai rifiuti, pertanto

principalmente condotte al fine di allontanare frazioni indesiderate/escluse in relazione al successivo recupero. Il trattamento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle limitazioni eventualmente fissate nell'Allegato A.1;

- 2.12 le operazioni di recupero R4, costituite da frantumazione/macinazione, selezione/cernita e controlli relativi al possesso delle caratteristiche previste per i materiali da generare, devono essere esperite su matrici omogenee. È fatto divieto di aggregazione di frazioni costituite da sostanze non desiderate al fine di produrre aggregati comunque conformi. Il trattamento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle limitazioni eventualmente fissate nell'Allegato A.1;
- 2.13 le materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore e, comunque, nelle forme usualmente commercializzate, come previsto o dichiarato in sede documentale e richiamate in Allegato A2. È fatto obbligo di tenere, a disposizione degli organi di vigilanza, copia della documentazione tecnico-normativa e/o contrattuale riportante le specifiche caratteristiche richieste ai materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto generati. Rimangono applicabili le norme nazionali e comunitarie in materia di produzione ed immissione sul mercato dei corrispondenti materiali/prodotti;
- 2.14 le operazioni R4, tese ad ottenere materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto, hanno fine con il compimento delle verifiche di conformità necessarie secondo quanto indicato al punto precedente e quindi solo al termine di tali verifiche le materie ottenute possono e devono essere immediatamente collocate nei dedicati settori di deposito indicati al punto 1.3 (settori D) ed idoneamente segnalate con idonea tabellatura (che ne indichi almeno la natura secondo la descrizione generale riportata in Allegato A.2). I materiali a ridotta pezzatura e suscettibili di rilascio incontrollato di polveri o sostanze dovranno essere collocati in contenitori. Quanto generato dai trattamenti inerenti le operazioni R4 ed ancora in fase di verifica di conformità (pertanto ancora da qualificarsi rifiuto) dovrà essere comunque parimenti all'uopo segnalato in modo inequivocabile, anche in relazione all'identificabilità dello specifico lotto. Qualora quanto ottenuto dal trattamento sia non idoneo, a causa della mancata conformità chimico-analitica alle specifiche previste, deve rimanere qualificato rifiuto, da destinarsi a diversa conforme gestione;
- 2.15 l'attività è soggetta alle disposizioni di cui al Regolamento UE 333/2011, le quali si intendono qui espressamente richiamate, per quanto attiene la gestione dei rottami di ferro, acciaio e alluminio e sue leghe tesa a generare materiali che cessano la qualifica di rifiuto. La ditta è tenuta a comunicare alla Provincia l'avvenuto rinnovo degli accertamenti di idoneità del sistema di qualità effettuati dall'organismo/verificatore incaricato ex Regolamento UE 333/2011 trasmettendo senza ritardo copia delle attestazioni alla stessa rilasciate;
- 2.16 l'attività è soggetta alle disposizioni operative di cui al D.M. 05/02/1998, le quali si intendono qui espressamente richiamate, per quanto attiene la gestione dei rottami metallici (diversi da ferro, alluminio, rame e loro leghe) tesa alla cessazione della qualifica di rifiuto;
- 2.17 l'attività è soggetta alle disposizioni di cui al D.lgs. 49/2014, con particolare riferimento ai relativi allegati VII e VIII, le quali si intendono qui espressamente richiamate, per quanto attiene la gestione dei R.A.E.E. e le fasi di stoccaggio interessate. Sono vietate operazioni di smontaggio o separazione di materiali o componenti;
- 2.18 i rifiuti comunque generati dalle operazioni di trattamento devono essere collocati negli appositi settori previsti per il deposito temporaneo (come definito all'art. 183, comma 1, lettera bb, del D.Lgs. 152/2006), ovvero in messa in riserva (settori E, come individuati al precedente punto 1.3, dettagliati al punto 1.6 ed in accordo con l'Allegato A.1); dovranno essere collocati ordinatamente e separatamente, rispettando le tempistiche di messa in riserva indicate al punto 2.7;
- 2.19 i materiali ed i rifiuti derivanti da trattamento non dovranno permanere nelle aree di trattamento a specifica fase ultimata: tali settori non possono essere utilizzati quali aree di stoccaggio;
- 2.20 comunque i rifiuti stoccati in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti gestori autorizzati, escludendo ulteriori passaggi da impianti di stoccaggio, se non direttamente connessi agli impianti di gestione finali ove i rifiuti stessi sono destinati. Per i rifiuti diversi da rottami metallici di ferro, alluminio, rame e loro leghe collocati in sola messa in riserva la

documentazione di accompagnamento in uscita dall'impianto (formulario di identificazione/ scheda di movimentazione Sistri) deve dare riscontro, con specifica annotazione, circa la tipologia ex D.M. 05/02/1998 cui si riferisce il rifiuto;

- 2.21 il transito, la movimentazione, il deposito ed il trattamento dei rifiuti dovranno essere condotti attraverso modalità atte a garantire l'assenza di deriva incontrollata di polveri, particolato e liquidi, con gestione ordinata di rifiuti e materiali ed evitando lo sviluppo e la diffusione di odori molesti e colatici. Si deve provvedere al mantenimento della pulizia (da polveri, terre, etc.) dell'intera area pavimentata;
- 2.22 tutte le aree di transito, movimentazione, deposito e trattamento dei rifiuti devono essere mantenute in piena efficienza, con idonea pavimentazione che non deve presentare soluzioni di continuità, fessurazioni o comunque condizioni tali da provocare contatto con l'ambiente circostante di materiali o liquidi derivanti dai rifiuti. Dovranno essere mantenute in buono stato di pulizia tutte le griglie di scolo delle acque meteoriche decadenti dalle coperture e dai piazzali;
- 2.23 qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso a secco nel caso di sversamenti di materiali solidi o polverulenti, ovvero con materiale inerte assorbente nel caso di versamenti di liquidi. Necessita che la dotazione dell'impianto garantisca il contenimento e la raccolta di materiali eventualmente sversati in caso di incidenti o situazioni di emergenza;
- 2.24 sono previste operazioni di lavaggio degli automezzi;
- 2.25 i rifiuti in ingresso, nonché rifiuti e materiali in uscita dall'impianto devono essere oggetto di pesatura;
- 2.26 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.27 la ditta deve porre in essere le azioni di monitoraggio previste ed indicate in allegato A.3; deve inoltre attuare una costante manutenzione periodica di tutte le attrezzature e mezzi impiegati nell'attività. Di ogni intervento di monitoraggio effettuato dovrà essere tenuta traccia documentale in sito, a disposizione degli organi di vigilanza;
- 2.28 la ditta dovrà provvedere alla periodica taratura dell'apparecchiatura adibita ai controlli radiometrici ed essere sempre in grado di esibire un certificato di taratura e calibrazione valido (e riportante la successiva scadenza della verifica); tale apparecchiatura deve essere mantenuta in efficienza;
- 2.29 laddove non diversamente disposto dalle presenti prescrizioni, la gestione dei rifiuti dovrà avvenire ed essere mantenuta con le modalità, le garanzie ed i presidi previsti in fase di iniziale progetto e comunque nel rispetto delle finalità fissate all'art. 177, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, conformemente ai principi di precauzione e di prevenzione. Deve essere mantenuta l'efficacia dei presidi previsti;
- 2.30 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate (amministrative, toponomastiche, di rappresentanza, etc. o previste al punto 3.3) devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti.

3. OSSERVAZIONI

- 3.1 si ricorda che per i rifiuti gestiti e per quelli originati dall'attività la ditta è soggetta, secondo le specifiche dettate dalla norma (anche in relazione alla relativa operatività), ai seguenti obblighi:
 - registrazione di carico e scarico sull'apposito registro, di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 (data e quantità dei rifiuti avviati ad operazioni di trattamento potranno essere riportate in annotazione alle corrispondenti registrazioni di carico);
 - sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'art. 188-ter del D.Lgs. 152/2006;
 - comunicazione annuale al catasto regionale dei rifiuti, di cui all'art. 189 del D.Lgs. 152/2006;

- comunicazioni di cui alla D.G.R. 10619/2009 ed alla D.G.R. 2513/2011, emanate in forza dell'art. 18 della L.R. 26/2003.

Dovranno altresì essere effettuate le eventuali ulteriori registrazioni, annotazioni e/o contabilizzazioni necessarie alla determinazione degli obiettivi di recupero per le specifiche tipologie di rifiuti o matrici, laddove indicati dalle vigenti norme;

- 3.2 l'attività deve essere condotta secondo modalità che assicurino il contenimento delle emissioni acustiche entro i limiti acustici di zona stabiliti dal Comune ai sensi della L. 447/1995;
- 3.3 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal D.P.R. 151/2011, l'esercizio dell'impianto è subordinato all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente. L'attività dovrà essere sempre condotta nei limiti di quanto disposto dalle norme in materia di prevenzione incendi; laddove previste limitazioni più restrittive derivanti dall'applicazione di tali norme, la ditta è tenuta a darne comunicazione alla Provincia ed al Comune competenti;
- 3.4 la ditta è tenuta all'osservanza delle norme in materia di sicurezza, nonché di conformità degli impianti tecnologici e dei macchinari installati o comunque utilizzati; necessita sia data ottemperanza alla normativa inerente alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori, giornalmente coinvolti in operazioni a rischio; durante la conduzione e manutenzione dell'impianto dovranno essere definite ed adottate tutte le misure e dotazioni di sicurezza relative ai rischi connessi con l'attività lavorativa, nel rispetto della normativa d'igiene del lavoro e di prevenzione degli ambienti di vita, a tutela della salute dei lavoratori e della popolazione.

4. PIANI

4.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente; dovrà comunque essere eseguita una verifica dello stato di conservazione della pavimentazione delle aree adibite a stoccaggio e trattamento rifiuti e raccolta e trattamento acque di dilavamento piazzali. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia: a tale fine deve essere previamente trasmesso alla Provincia un programma/progetto degli interventi previsti (redatto anche sulla base di verifiche già esperite). La Provincia si riserva la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

4.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi, dandone conoscenza alla Provincia.

Ditta : Pyreco S.r.l. -
 Sede legale : Mantova, C.so Vittorio Emanuele II n. 29 -
 Ubicazione impianto : San Giovanni in Croce, via Sacchini n. 22 -

Elenco dei rifiuti e delle operazioni autorizzate, con indicazione dei settori di operatività

C.E.R.	Pericolosi	Descrizione	Operazioni autorizzate e settori interessati			
			R13 in ⁽¹⁾	R13 out ⁽²⁾	R12	R4
070213	no	rifiuti plastici	B8			
100299	no	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a scarti metallici - ferro e acciaio)	B1, B2, B3, B6, B7, B9, B10		⁽⁵⁾ C1, C2, C3, C4, C5, C6	⁽⁵⁾ C1, C2, C3, C4, C5, C6
100699	no	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a scarti metallici non ferrosi)	B1, B2, B3, B6, B7, B9, B10			
101099	no	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a scarti metallici non ferrosi)	B1, B2, B3, B6, B7, B9, B10			
110206	no	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 110205	B1, B2, B3, B6, B7, B9, B10			
120101	no	limatura e trucioli di materiali ferrosi	B1, B2, B3, B6, B7, B9, B10		⁽⁵⁾ C2, C3, C4, C5	⁽⁵⁾ C2, C3, C4, C5
120102	no	polveri e particolato di materiali ferrosi	B1, B2, B3, B6, B7, B9, B10		⁽⁵⁾ C3, C4, C5	⁽⁵⁾ C3, C4, C5
120103	no	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	B1, B2, B3, B6, B7, B9, B10		⁽⁶⁾⁽¹⁰⁾ C2, C3, C4, C5	⁽⁶⁾⁽⁷⁾ C2, C3, C4, C5
120104	no	polveri e particolato di materiali non ferrosi	B1, B2, B3, B6, B7, B9, B10			
120105	no	limatura e trucioli di materiali plastici	B8			
120199	no	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a scarti metallici e plastici)	B1, B2, B3, B6, B7, B9, B10		⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽¹⁰⁾ C1, C2, C3, C4, C5, C6	⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾ C1, C2, C3, C4, C5, C6
150104	no	imballaggi metallici	B1, B2, B3, B6, B7, B9, B10	E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9	⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽¹⁰⁾ C1, C2, C3, C4, C5, C6	⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾ C1, C2, C3, C4, C5, C6
150106	no	imballaggi in materiali misti		E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9		
160117	no	metalli ferrosi	B5		⁽⁴⁾ C4	C4
160214	no	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	B2 ⁽⁴⁾ , B4 ⁽³⁾		⁽⁴⁾ C1, C3, C4, C5, C6	
160216	no	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	B2 ⁽⁴⁾ , B4 ⁽³⁾		⁽⁴⁾ C1, C2, C3, C4, C5, C6	
160306	no	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305	B8			
170401	no	rame, bronzo, ottone	B1, B2, B3, B6, B7, B9, B10		C1, C2, C3, C4, C5, C6	
170402	no	alluminio	B1, B2, B3, B6, B7, B9, B10		C1, C2, C3, C4, C5, C6	C1, C2, C3, C4, C5, C6
170403	no	piombo	B1, B2, B3, B6, B7, B9, B10		C1, C2, C3, C4, C5, C6	C1, C2, C3, C4, C5, C6
170404	no	zinco	B1, B2, B3, B6, B7, B9, B10		C1, C2, C3, C4, C5, C6	C1, C2, C3, C4, C5, C6
170405	no	ferro e acciaio	B1, B2, B3, B6, B7, B9, B10		C1, C2, C3, C4, C5, C6	C1, C2, C3, C4, C5, C6

C.E.R.	Particolari	Descrizione	Operazioni autorizzate e settori interessati			
			R13 in ⁽¹⁾	R13 out ⁽²⁾	R12	R4
170406	no	stagno	B1, B2, B3, B6, B7, B9, B10		C1, C2, C3, C4, C5, C6	C1, C2, C3, C4, C5, C6
170407	no	metalli misti	B1, B2, B3, B6, B7, B9, B10		C1, C2, C3, C4, C5, C6	⁽⁸⁾ C1, C2, C3, C4, C5, C6
170411	no	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	B1		C1, C3, C4, C5, C6	⁽⁹⁾ C1, C3, C4, C5, C6
191002	no	rifiuti di metalli non ferrosi	B1, B2, B3, B6, B7, B9, B10		C1, C2, C3, C4, C5, C6	⁽⁷⁾ C1, C2, C3, C4, C5, C6
191202	no	metalli ferrosi	B1, B2, B3, B6, B7, B9, B10	E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9	C1, C2, C3, C4, C5, C6	C1, C2, C3, C4, C5, C6
191203	no	metalli non ferrosi	B1, B2, B3, B6, B7, B9, B10	E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9	C1, C2, C3, C4, C5, C6	⁽⁷⁾ C1, C2, C3, C4, C5, C6
191204	no	plastica e gomma	B8	E2, E3, E4, E6, E7		
191205	no	vetro		E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9		
191207	no	legno diverso da quello di cui alla voce 191206		E2, E3, E4, E6, E7		
191209	no	minerali (ad esempio sabbia, rocce)		E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9		
191212	no	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211		E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9		
200136	no	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	B4 ⁽³⁾			
200140	no	Metallo	B1, B2, B3, B6, B7, B9, B10		C1, C2, C3, C4, C5, C6	⁽⁸⁾ C1, C2, C3, C4, C5, C6

⁽¹⁾ solo per rifiuti non prodotti dalla ditta (messa in riserva rifiuti in ingresso);

⁽²⁾ solo rifiuti prodotti dalla ditta (messa in riserva rifiuti in uscita);

⁽³⁾ rifiuti da qualificarsi R.A.E.E. ex D.Lgs. 49/2014, limitatamente a rifiuti non contenenti sostanze lesive dell'ozono, sostanze pericolose, fibre ceramiche, sorgenti luminose e tubi catodici od altre componenti pericolose e risultanti alle categorie da 1 a 10 dell'Allegato I e 1, 4, 5 e 6 dell'Allegato III del medesimo decreto legislativo;

⁽⁴⁾ solo rifiuti da non qualificarsi R.A.E.E. ex D.Lgs. 49/2014;

⁽⁵⁾ sono esclusi dal recupero R4 di ferro/acciaio i rifiuti costituiti da matrici indicate come "esclusioni dall'uso" o come "materiali estranei" ai punti:

- 1.2, numero 4, dell'allegato I al Regolamento UE 333/2011;
- 2.3 dell'allegato I al Regolamento UE 333/2011;

Per i medesimi rifiuti, i rifiuti metallici risultanti dalle operazioni R12 di selezione e cernita devono essere destinati a recupero di rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi nell'industria siderurgica (pertanto in forni fusori) di cui al punto 4 della D.G.R. 10222/2009;

⁽⁶⁾ sono esclusi dal recupero R4 di alluminio e leghe i rifiuti costituiti da matrici indicate come "esclusioni dall'uso" o come "materiali estranei" ai punti:

- 1.2, numero 5, dell'allegato II al Regolamento UE 333/2011;
- 2.3 dell'allegato II al Regolamento UE 333/2011;

Per i medesimi rifiuti, i rifiuti metallici risultanti dalle operazioni R12 di selezione e cernita devono essere destinati a recupero di rifiuti costituiti da rottami metallici a base di alluminio nell'industria metallurgica (pertanto in forni fusori) di cui al punto 4 della D.G.R. 10222/2009;

⁽⁷⁾ limitatamente a rifiuti costituiti da alluminio, stagno, zinco e/o piombo e/o relative leghe, secondo lo specifico metallo da recuperare;

⁽⁸⁾ limitatamente a rifiuti costituiti da ferro, alluminio, stagno, zinco e/o piombo e/o relative leghe, secondo lo specifico metallo da recuperare;

⁽⁹⁾ limitatamente al recupero di rottami di alluminio;

⁽¹⁰⁾ per i rifiuti di rame e relative leghe costituiti da matrici indicate come "esclusioni dall'uso" o come "materiali estranei" ai punti:

- 1.2, quarto alinea, dell'allegato I al Regolamento UE 715/2013;
- 2.3 dell'allegato I al Regolamento UE 715/2013;

i rifiuti metallici risultanti dalle operazioni R12 di selezione e cernita devono essere destinati a recupero di rifiuti costituiti da rottami metallici a base di rame nell'industria metallurgica (pertanto in forni fusori) di cui al punto 4 della D.G.R. 10222/2009.

NOTA: i rifiuti uscenti dalla linea C del Settore C2 possono essere trattati per ulteriore affinazione nella linea D in Settore C7 (suo supplemento).

Ditta : Pyreco S.r.l. -
 Sede legale : Mantova, C.so Vittorio Emanuele II n. 29 -
 Ubicazione impianto : San Giovanni in Croce, via Sacchini n. 22 -

Specifiche tecniche/merceologiche dei materiali ottenibili dalle attività di recupero rifiuti

Descrizione generale	Descrizione specifica	Riferimento specifico
Rottame di alluminio e leghe di alluminio	Rottami suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze o oggetti metallici mediante raffinazione o rifusione. Quantità totale di materiali estranei ≤ 5 % in peso oppure resa del metallo ≥ 90 %. Assenza polivinilcloruro (PVC) sotto forma di rivestimenti, vernici, materie plastiche Assenza, ad occhio nudo, di oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non danno luogo a gocciolamento. Assenza delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/Ce, rispetto dei limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/Ce e dei valori di cui all'allegato IV del regolamento (Ce) n. 850/2004. Assenza di contenitori sotto pressione, chiusi o insufficientemente aperti.	Regolamento UE 333/2011, allegato II, punto 1
Zinco e leghe di zinco	Zinco e leghe di zinco - Materie prime secondarie con: oli e grassi < 2 % in peso PCB e PCT < 25 ppb, inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5 % in peso come somma totale solventi organici < 0,1% in peso polveri con granulometria < 10 μ non superiori al 10% in peso delle polveri totali; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.	UNI EN 14290:2004
Piombo e leghe di piombo	Piombo e leghe di piombo – Rottami con: oli e grassi < 2 % in peso PCB e PCT < 25 ppb, inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5 % in peso come somma totale solventi organici < 0,1% in peso polveri con granulometria < 10 μ non superiori al 10% in peso delle polveri totali; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.	UNI EN 14057:2006
Rottami di stagno	Stagno non in lega con: oli e grassi < 2 % in peso PCB e PCT < 25 ppb, inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5 % in peso come somma totale solventi organici < 0,1% in peso polveri con granulometria < 10 μ non superiori al 10% in peso delle polveri totali; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.	UNI 10432-1:2011

Descrizione generale	Descrizione specifica	Riferimento specifico
Rottami di stagno	<p>Leghe di stagno per saldatura con: oli e grassi < 2 % in peso PCB e PCT < 25 ppb, inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5 % in peso come somma totale solventi organici < 0,1% in peso polveri con granulometria < 10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.</p>	UNI 10432-2:2011
Rottami di stagno	<p>Leghe miste di stagno con: oli e grassi < 2 % in peso PCB e PCT < 25 ppb, inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5 % in peso come somma totale solventi organici < 0,1% in peso polveri con granulometria < 10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.</p>	UNI 10432-5:2011
Rottami di stagno	<p>Colaticci, schiume, ossidi e ceneri di stagno con: oli e grassi < 2 % in peso PCB e PCT < 25 ppb, inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5 % in peso come somma totale solventi organici < 0,1% in peso polveri con granulometria < 10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.</p>	UNI 10432-6:2011
Rottami di ferro ed acciaio	<p>Rottami suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze o oggetti metallici nelle acciaierie e nelle fonderie. Quantità totale di materiali estranei (sterili) ≤ 2 % in peso. Assenza di ossido di ferro in eccesso (ammesse le consuete quantità dovute allo stoccaggio all'aperto, in condizioni atmosferiche normali). Assenza, ad occhio nudo, di oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non danno luogo a gocciolamento. Assenza delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/Ce, rispetto dei limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/Ce e dei valori di cui all'allegato IV del regolamento (Ce) n. 850/2004. Assenza di contenitori sotto pressione, chiusi o insufficientemente aperti.</p>	Regolamento UE 333/2011, allegato I, punto 1

Ditta : Pyreco S.r.l. -
 Sede legale : Mantova, C.so Vittorio Emanuele II n. 29 -
 Ubicazione impianto : San Giovanni in Croce, via Sacchini n. 22 -

Azioni di monitoraggio minime prescritte

Oggetto monitoraggio	Parametri da rilevare	Frequenza
Rifiuti in ingresso	verifica documentale e de visu di accettabilità all'impianto	Per ogni singolo carico
	verifica analitica di accettabilità all'impianto (laddove prevista); parametri secondo necessità, sotto la responsabilità del direttore tecnico responsabile	In generale: per ogni partita di rifiuti conferita. Se partite provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito: almeno semestrale.
Rifiuti in uscita	verifica de visu, conoscitiva e/o analitica, con modalità di cui al capitolo "Classificazione dei rifiuti" dell'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, finalizzata alla codifica	Per partite omogenee, prima della collocazione in deposito temporaneo/stoccaggio prodromi al conferimento ad impianti di gestione rifiuti presso terzi
Materiali in uscita	verifica possesso dei requisiti richiesti (caratteristiche analitiche e/o merceologiche secondo la normativa tecnica di settore o dichiarate)	In generale: per ogni partita omogenea di materiali e comunque almeno ogni 5.000 t di specifico materiale prodotto
Emissioni in atmosfera	Polveri totali Portata di aeriforme Temperatura Condizioni operative	annuale (ovvero con sistema di rilevazione in continuo dotato di registrazione)
Acque meteoriche di prima pioggia (ai pozzetto di campionamento PC1)	pH Conducibilità BOD5 COD Solidi Sospesi Totali Fosforo totale (come P) Azoto ammoniacale (come NH ₄) Idrocarburi totali Cadmio Cromo totale Mercurio Nichel Piombo	annuale (comunque in assenza di precipitazioni)
Acque prelevate da acquedotto	Quantità (al contatore)	annuale
Acque meteoriche di prima pioggia scaricate	Quantità (al contalitri linea scarico S2)	annuale
Tenuta delle strutture impermeabilizzanti	(ispezione e manutenzione)	annuale

Ditta : Pyreco S.r.l. -
 Sede legale : Mantova, C.so Vittorio Emanuele II n. 29 -
 Ubicazione impianto : San Giovanni in Croce, via Sacchini n. 22 -

IDENTIFICAZIONE DELL'AZIENDA

Settore appartenenza: Industria
 Settore produttivo: Recupero rottami metallici

MATERIE PRIME

Descrizione	Quantità (t/anno)	Stato fisico
rottami metallici misti alla rinfusa	20.294	solido

PRODOTTI FINITI

Descrizione	Quantità (t/anno)	Stato fisico
frammenti metallici di composizione omogenea	20.263	solido

SINTESI DELLE FASI LAVORATIVE E CICLO PRODUTTIVO

- I) Caricamento dei rifiuti;
- II) Frantumazione;
- III) Separazione densimetrica (IIIa = metalli leggeri/pesanti; IIIb = metalli a media/alta densità);
- IV) Vagliatura;
- V) Deposito del prodotto.

Il ciclo produttivo è articolato in quattro linee:

- linea A: esegue la riduzione volumetrica di rottami di composizione eterogenea e genera l'emissione E1;
- linea B: svolge la separazione densimetrica dei frammenti misti derivanti dalla frantumazione dei rottami e genera le emissioni E2 ed E3;
- linea C: provvede alla vagliatura meccanica di frammenti metallici misti e genera l'emissione E4;
- linea D: trattasi di una estensione della linea C, che provvede alla separazione per selezione ottica dei frammenti metallici da questa provenienti; non genera proprie emissioni.

Descrizione della Linea A

I rottami metallici vengono caricati con mezzi meccanici in una tramoggia che, attraverso un Apron (rullo cingolato) dotato di aspirazione, alimenta un canale vibrante dosatore e successivamente un nastro trasportatore, che li inserisce in un mulino a martelli ad asse verticale; i frammenti metallici escono dal fondo del mulino passando attraverso la zona Filler, in cui avviene la separazione delle polveri mediante aspirazione, e cadono su un nastro trasportatore che li versa in un vaglio vibrante dotato di aspirazione, il quale li divide nelle tre frazioni "metalli fini", "metalli medi" e "supero"; mediante nastri trasportatori, ognuna delle tre frazioni viene scaricata in un proprio contenitore aperto che viene periodicamente svuotato mediante mezzi meccanici. I flussi aerulici derivanti dalla zona Filler, dal vaglio vibrante e dalle zone di carico e scarico dei nastri formano l'emissione E1, che viene convogliata ad un separatore inerziale e poi ad un depolveratore a secco.

Descrizione della Linea B

I frammenti metallici misti, più ricchi di impurità, vengono caricati mediante mezzi meccanici in una tramoggia che alimenta un canale vibrante dosatore a comando elettromagnetico e passano successivamente ad un nastro trasportatore, che li inserisce in una prima macchina separatrice densimetrica, che divide i metalli leggeri da quelli pesanti e medio pesanti; le due frazioni rimanenti mediante un nastro trasportatore entrano in una seconda separatrice densimetrica, che divide i metalli a media densità da quelli a densità elevata. L'aria polverulenta che deriva dalla prima

separatrice è convogliata ad un depolveratore a secco (E2) mentre quella proveniente dalla seconda macchina è trattata da un ciclone (E3).

Descrizione della Linea C

I rottami metallici già frantumati vengono caricati mediante mezzi meccanici in una tramoggia che alimenta un rullo cingolato dotato di aspirazione alimenta un vaglio rotante a sezione ottagonale, articolato in due sezioni vaglianti e dotato di aspirazione, che divide i frammenti nelle tre frazioni "metalli fini", "metalli medi" e "supero"; mediante nastri trasportatori, ognuna delle tre frazioni viene scaricata in un proprio contenitore aperto che viene periodicamente svuotato mediante mezzi meccanici. I flussi aeraulici generati dalla linea C sono tutti convogliati ad un depolveratore a secco (E4).

Descrizione della linea D

Alcuni rottami metallici (pezzature fini e medie) in uscita dalla linea C possono essere caricati mediante mezzi meccanici in una tramoggia che alimenta un nastro trasportatore a tazze con canale vibrante, il quale ne regolarizza il flusso al separatore ottico; qui, a seguito di lettura dei diversi colori delle matrici alimentate, avviene una separazione delle stesse attraverso l'uso di un getto d'aria compressa (regolato dalla lettura effettuata). Successivi nastri di scarico provvedono ad avviare le diverse matrici (con migliore grado di purezza) a separati cassoni di raccolta. Le lavorazioni svolte dalla linea D non producono emissioni in atmosfera.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

	E1	E2	E3	E4
fase di provenienza	I - II	I - IIIa	I - IIIb	I - IV
portata Nm ³ /h	19.000	16.000	16.000	16.000
durata in ore giornaliere	8	8	8	8
frequenza in giorni/settimana	5	5	5	5
temperatura °C	ambiente	ambiente	ambiente	ambiente
Inquinanti	polveri	polveri	polveri	polveri
concentrazione massima in mg/Nm ³	10	10	10	10
Altezza m	15	15	15	15
sezione del camino in m ²	0,33	0,28	0,28	0,28
Impianto di abbattimento	filtro a maniche	filtro a maniche	ciclone	filtro a maniche

Le caratteristiche dei filtri a maniche appaiono coerenti ai contenuti della scheda D.MF.01 della D.G.R. 3552/2012 (non è dichiarata la presenza del pressostato differenziale e del rilevatore di polveri in uscita), ma il gestore non ne dichiara la conformità.

Del ciclone non sono fornite le informazioni necessarie a valutarne la conformità alla scheda D.MM.01.

ALTRE EMISSIONI

Le fasi di scarico per caduta dei prodotti nei contenitori aperti finali genera emissioni polverulente diffuse di trascurabile entità.

SOSTANZE INQUINANTI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

	inquinanti	limiti ¹	Impianto di abbattimento ²	note
E1	Polveri	10 mg/Nm ³	Conforme alla scheda D.MF.01 o D.MF.02	
E2	Polveri	10 mg/Nm ³	Conforme alla scheda D.MF.01 o D.MF.02	
E3	Polveri	10 mg/Nm ³	Conforme alla scheda D.MM.01 o D.MM.02	
E4	Polveri	10 mg/Nm ³	Conforme alla scheda D.MF.01 o D.MF.02	

1 Il rispetto dei valori - limite deve essere garantito nelle più gravose condizioni di esercizio.

2 L'impianto/sistema di abbattimento deve obbligatoriamente essere installato autonomamente qualora non sia rispettato il limite riportata nella soprastante tabella, deve essere individuato nell'ambito della voce "impianto di abbattimento" riportata nella tabella stessa e deve essere conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. 30.5.2012, n. 3552.

Lo stoccaggio dei materiali polverulenti deve avvenire in contenitori chiusi.

Le operazioni di manutenzione devono essere opportunamente registrate.

I punti di prelievo devono rispettare i requisiti previsti dalle norme UNI EN 15259/08 e UNI EN ISO 16911-1/13 e gli stessi devono essere accessibili in condizioni di sicurezza durante i controlli.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.

Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) Idonei punti di prelievo (con foro del diametro di 100 mm), collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza; nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 16911-1 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche; laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.
- 2) Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi: in ogni caso, qualora:
 - ◆ non esistano impianti di abbattimento di riserva;
 - ◆ si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento A.R.P.A. competenti per territorio. Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Stoccaggio

- Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non diversamente prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene, è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

Criteri di manutenzione

- Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
 1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
 2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso/manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
 3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.

4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
- ◆ la data di effettuazione dell'intervento;
 - ◆ il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - ◆ la descrizione sintetica dell'intervento;
 - ◆ l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

- L' esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento A.R.P.A. competenti per territorio.
- Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l' esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
 - ◆ descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
 - ◆ indicato il nuovo termine per la messa a regime.La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
In caso di impianto già in esercizio, l' esercente non è tenuto alla comunicazione della messa in esercizio.

Modalità e controllo delle emissioni

- Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l' esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
 - permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell' arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell' attività;
 - essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all' obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell' effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 giorni dalla data di messa a regime degli impianti, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento A.R.P.A. competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate, nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
- Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza annuale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento A.R.P.A. competente per territorio e tenuta a disposizione.
- L' eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento A.R.P.A. competente per territorio alla Provincia competente per territorio al fine dell' adozione dei conseguenti provvedimenti.
- Qualora sia necessaria l' installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
- L' esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento A.R.P.A. competenti per territorio.
- Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie

dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica

- Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse; eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

- a. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- b. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- c. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
- d. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - ◆ Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali (273 °K e 101,323 Kpa) ed espressa in Nm³/h o in Nm³T/h;
 - ◆ Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm³S o in mg/Nm³T;
 - ◆ Temperatura dell'effluente in °C;nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

Ditta : Pyreco S.r.l. -
 Sede legale : Mantova, C.so Vittorio Emanuele II n. 29 -
 Ubicazione impianto : San Giovanni in Croce, via Sacchini n. 22 -

L'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura è rinnovata nei termini, nelle condizioni e con le prescrizioni indicati di seguito, sulla base del parere rilasciato con decreto del Direttore dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona n. 17/18 del 16/02/2018, prot. 568.

DESCRIZIONE

- il materiale presentato in sede di istanza di settore è conforme alle richieste ed idoneo all'espressione di competenza;
- presso l'insediamento in oggetto si svolge attività di messa in riserva (R13) e recupero (R4/R12) di rifiuti non pericolosi (rottami metallici);
- l'approvvigionamento idrico dell'insediamento avviene nel modo seguente:

Fonte	UTILIZZO ACQUA APPROVVIGIONATA
Pubblico acquedotto - allaccio 1	- usi domestici (servizi igienici) - usi industriali (lavaggio automezzi aziendali mediante idropulitrice)
Pubblico acquedotto - allaccio 2	- antincendio

- i reflui derivanti dal lavaggio degli automezzi aziendali vengono convogliati in una vasca a tenuta che viene svuotata all'occorrenza smaltendone il contenuto tramite ditte autorizzate;
- in riferimento alla planimetria allegata, dall'insediamento in oggetto hanno origine i seguenti scarichi:

SCARICO	RECAPITO	COMPONENTI PARZIALI DELLO SCARICO
S1	Pubblica fognatura nera strada comunale di servizio	- acque reflue domestiche
S2	Pubblica fognatura nera strada comunale di servizio	- acque meteoriche di prima pioggia (superficie complessiva di 10.500 m ²)* - previo trattamento
S3	Pubblica fognatura bianca strada comunale di servizio	- acque meteoriche di seconda pioggia (superficie complessiva di 10.500 m ²)*
SS1	Strati superficiali del sottosuolo	- acque meteoriche pluviali derivanti dal dilavamento pensilina parcheggio

* 7.231 m² di superficie scolante + 3.269 m² di superficie coperta (acque meteoriche di dilavamento e pluviali convogliate nella medesima rete di raccolta)

- è presente il seguente sistema di trattamento delle acque reflue:

TIPOLOGIA DI ACQUE TRATTATE	SISTEMA DI TRATTAMENTO
Acque meteoriche di prima pioggia (superficie complessiva di 10.500 m ²)	Fisico Vasca di sedimentazione e di disoleazione mediante flottazione + disoleatore con filtro a coalescenza

- sul piazzale è presente un deposito di gasolio per il rifornimento dei mezzi d'opera interni all'azienda; le acque dilavanti la piazzola adibita al rifornimento dei mezzi aziendali confluiscono nella rete complessiva di raccolta delle acque di dilavamento dell'intero piazzale e vengono pertanto convogliate all'impianto di separazione e trattamento della prima pioggia;
- lo scarico S2 è campionabile in corrispondenza del pozzetto indicato nella planimetria allegata con la sigla PC1, situato a valle dei due impianti di trattamento;
- sulla linea delle acque di prima pioggia in uscita dall'impianto di trattamento è installato un contaltri;
- lo scarico S3 è campionabile in corrispondenza del pozzetto indicato nella planimetria allegata

con la sigla PC2, prima dello scarico in pubblica fognatura;

- l'insediamento è soggetto alle disposizioni del R.R. 4/2006 che disciplina lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in quanto si svolgono le attività di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) del suddetto Regolamento;
- ricorrono le condizioni di cui alla D.G.R. 2772 del 21/06/2006 per il trattamento delle acque di seconda pioggia;
- le acque meteoriche pluviali provenienti dal dilavamento delle coperture, data la loro natura di acque meteoriche pure e semplici, rientrano nella fattispecie di cui all'art.113, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e pertanto non sono soggette a vincoli e prescrizioni derivanti dal Decreto stesso, ivi compresa l'autorizzazione allo scarico;
- ai sensi dell'art. 107, comma 2 e dell'art. 124, comma 4 del D.lgs. 152/2006, gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino il regolamento di fognatura;
- non ricorrono le condizioni per l'esperimento delle procedure conseguenti alla presenza di sostanze pericolose nei termini di cui all'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 152/2006;
- il Fiume Po, sul cui bacino gravita lo scarico finale del depuratore di San Giovanni in Croce, è segnalato all'appendice H delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Programma di Tutela ed Uso delle Acque (P.T.U.A.), approvate con D.G.R. 2244 del 29/03/2006, in quanto il monitoraggio effettuato su alcune sostanze pericolose (in particolare Cd, Cr, Hg, Ni e Pb) ha evidenziato superamento dei limiti di concentrazione obiettivo fissati per l'anno 2008 dal D.M. 36/2003. Tale circostanza consente, in base ai disposti di cui al punto 1.2, punto 4, lettera b) Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., di prescrivere adeguate forme di autocontrollo da parte del titolare sullo scarico, al fine di verificare l'eventuale contributo dello stesso alla presenza delle citate sostanze pericolose;

Padania Acque S.p.A., quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, ha trasmesso proprio parere con nota prot. n. 1900 del 15/02/2018, acquisito al protocollo dell'Ufficio d'Ambito n. 561 del 15/02/2018;

È rinnovata l'autorizzazione, alle condizioni che danno luogo alla sua formazione descritte nella documentazione tecnica allegata all'istanza, del seguente scarico in pubblica fognatura (così come identificato sulla planimetria allegata al presente atto):

SCARICO S2	COORDINATE GAUSS BOAGA		RECAPITO
	x 1573080	y 5009593	Pubblica fognatura nera strada comunale di servizio
	PROVENIENZA E TIPO DELLE ACQUE SCARICATE		
	- acque meteoriche di prima pioggia		

POZZETTO DI CAMPIONAMENTO	LIMITI DI ACCETTABILITÀ IMPOSTI
identificato con la sigla PC1	Valori limite della colonna "scarico in rete fognaria" di Tabella 3, Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

MODALITÀ DI SCARICO	SUPERFICIE COMPLESSIVA	TIPO DI TRATTAMENTO PREVISTO
Discontinuo occasionale	10.500 m ² *	Fisico (vasca di sedimentazione e di disoleazione mediante flottazione + disoleatore con filtro a coalescenza)

* 7.231 m² di superficie scolante + 3.269 m² di superficie coperta (acque meteoriche di dilavamento e pluviali convogliate nella medesima rete di raccolta)

Sono inoltre presenti i seguenti punti di scarico e di immissione non assoggettati a regime autorizzatorio ai sensi della vigente normativa:

SCARICO	RECAPITO	COMPONENTI PARZIALI DELLO SCARICO
S1	Pubblica <u>fognatura nera</u> strada comunale di servizio	- acque reflue domestiche
S3	Pubblica <u>fognatura bianca</u> strada comunale di servizio	- acque meteoriche di seconda pioggia (superficie complessiva di 10.500 m ²)*
SS1	Strati superficiali del sottosuolo	- acque meteoriche pluviali derivanti dal dilavamento pensilina parcheggio

* 7.231 m² di superficie scolante + 3.269 m² di superficie coperta (acque meteoriche di dilavamento e pluviali convogliate nella medesima rete di raccolta)

Titolare dello scarico:

Ai fini dell'applicazione dei contenuti del presente atto, si individua quale titolare dello scarico il Legale Rappresentante della ditta o suo rappresentante sulla base di specifici e adeguati atti di delega.

PRESCRIZIONI (assoggettate al regime sanzionatorio ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 152/2006):

- il punto assunto per il controllo dei limiti di accettabilità, munito di pozzetto idoneo al prelievo (identificato con la sigla PC1), dovrà essere mantenuto sempre accessibile ai soggetti incaricati del controllo per il campionamento;
- al fine di verificare il rispetto dei limiti delle sole acque reflue industriali derivanti dal lavaggio mezzi, il prelievo dei campioni dovrà avvenire in corrispondenza dell'apposito pozzetto di campionamento PC1 solo in assenza di precipitazioni, in modo da escludere la commistione con acque di origine meteorica;
- i limiti di accettabilità stabiliti, non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- al fine di accertare, in riferimento all'attività svolta nello stabilimento, il rispetto dei valori limite allo scarico, devono essere eseguite le seguenti analisi, con le indicate frequenze:

Scarico da campionare:	Acque meteoriche di prima pioggia (prelevate in corrispondenza del nuovo pozzetto di campionamento PC1)		
Parametri da campionare:	pH	Solidi Sospesi	Cadmio
	Conducibilità	Fosforo Totale (come P)	Cromo totale
	BOD5	Azoto Ammoniacale (come NH ₄)	Mercurio
	COD	Idrocarburi totali	Nichel
			Piombo
Frequenza campionamento:	Annuale (una volta per ogni anno solare nel periodo di validità della presente autorizzazione)		
Modalità campionamento:	Campionamento da effettuarsi in corrispondenza dell'attivazione dello scarico a seguito dell'evento meteorico		

- il pozzetto PC2 posto sulla linea di scarico delle acque di seconda pioggia dovrà essere mantenuto sempre accessibile ai soggetti incaricati del controllo per un eventuale campionamento finalizzato alla verifica di assenza di contaminazione derivante dall'attività svolta;
- al verificarsi di eventi accidentali che, alterando le caratteristiche dello scarico, possano costituire pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente o per l'infrastruttura fognaria e il depuratore finale, dovrà essere adottata ogni azione ritenuta idonea all'eliminazione delle cause ed al contenimento degli effetti e dovrà essere data comunicazione all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona, nonché all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia - A.R.P.A. - Dipartimento di Cremona, al Comune di San Giovanni in Croce e a Padania Acque S.p.A. quale Gestore del Servizio Idrico Integrato;

- g. la ditta dovrà attuare tutti i possibili apprestamenti e accorgimenti operativi per evitare pericoli di contaminazione delle superfici scolanti tali da provocare l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento; in particolare trova applicazione quanto prescritto dall'art. 8 del R.R. 4/2006:
- le superfici scolanti vanno mantenute in condizioni di pulizia;
 - in caso di sversamenti accidentali la pulizia deve essere eseguita immediatamente, a secco nel caso di versamenti di materiali solidi o pulverulenti o con materiale inerte assorbente nel caso di versamenti di liquidi;
 - il materiale derivato dalle operazioni di pulizia deve essere avviato a successiva gestione quale rifiuto derivante dall'attività svolta;
- h. la Ditta è tenuta a garantire il corretto e continuo funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque attraverso un'adeguata gestione e manutenzione;
- i. la Ditta è tenuta a mantenere in efficienza lo strumento di misura (contalitri) posto sulla linea di scarico S2 delle acque di prima pioggia in uscita dall'impianto di trattamento;
- j. il titolare dell'autorizzazione dovrà fornire ai soggetti incaricati del controllo le informazioni richieste e acconsentire l'accesso ai luoghi dai quali originano gli scarichi;

Ulteriori informazioni per il titolare dello scarico:

- a. ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo V, ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., in caso di inosservanza delle prescrizioni di cui sopra, l'autorità competente precede, secondo la gravità dell'infrazione, a diffida, sospensione o revoca;
- b. l'autorità competente alle funzioni tecniche di vigilanza e controllo potrà avvalersi, per le verifiche tecniche, del personale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia - A.R.P.A. - Dipartimento di Cremona, o del personale del Gestore individuato ai sensi della vigente normativa in materia di affidamento del Servizio Idrico Integrato;
- c. il Gestore del Servizio Idrico Integrato potrà riservarsi di effettuare tutte le eventuali analisi che ritenesse necessarie;
- d. la Ditta autorizzata è tenuta alla denuncia della quantità e qualità delle acque reflue scaricate in fognatura nera nell'anno precedente, da presentare ogni anno, entro il 28 febbraio, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (Padania Acque S.p.A.) e all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona ai fini della tariffazione del servizio. A tal proposito si rende noto che nella compilazione di suddetta denuncia, al fine della quantificazione dei volumi scaricati, si dovrà procedere secondo i seguenti criteri:
- volume di acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici: differenza tra il volume prelevato da acquedotto e il volume di acque derivanti dal lavaggio automezzi aziendali avviati a smaltimento desumibile dai formulari Rifiuti (fatta salva la facoltà della ditta di installare e mantenere in regolare stato di funzionamento un idoneo dispositivo per la misurazione del volume scaricato);
 - volume di acque meteoriche di prima pioggia: misurato tramite apposito strumento;
- e. gli accertamenti analitici prescritti devono essere condotti secondo le seguenti modalità:
- il campione prelevato deve essere rappresentativo dello scarico;
 - ai sensi dell'art. 14, comma 1, del R.R. 4/2006 gli accertamenti sugli scarichi di acque di prima pioggia sono di norma eseguiti su un campione istantaneo;
 - ai sensi di quanto disposto al paragrafo 1.2.2. dell'Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs. 152/2006, gli accertamenti sugli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore;
 - campionamenti su tempi diversi possono essere effettuati al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico; in tal caso è necessario presentare un'adeguata motivazione;
 - gli accertamenti devono essere eseguiti avvalendosi di un laboratorio d'analisi preferibilmente accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 per i parametri richiesti;
 - il referto analitico deve permettere la corretta individuazione delle acque reflue campionate, riportandone la tipologia e la sigla del relativo pozzetto di campionamento;

- i referti, da conservare per almeno quattro anni, devono essere allegati al registro di conduzione e manutenzione dell'impianto di trattamento, trasmessi al Gestore del Servizio Idrico Integrato (Padania Acque S.p.A.) e all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona entro il 28 febbraio di ogni anno in allegato alla "denuncia della quantità e qualità delle acque reflue scaricate" di cui alla precedente lettera d. e allegati all'istanza di rinnovo dell'autorizzazione;
- f. la gestione e la manutenzione dell'impianto di trattamento delle acque, finalizzata alla conservazione della corretta funzionalità dello stesso, dovrà avvenire con adeguata periodicità ed essere debitamente documentata, annotando le operazioni eseguite sull'apposito registro di conduzione e manutenzione dell'impianto di trattamento;
- g. la gestione dei residui derivanti dalle operazioni di manutenzione di cui al punto precedente, classificati rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, lettera g) del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, dovrà avvenire con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni in materia di rifiuti;
- h. la Ditta è tenuta a dare evidenza dell'allontanamento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di manutenzione dell'impianto di trattamento delle acque inviando al Gestore del Servizio Idrico Integrato (Padania Acque S.p.A.), in allegato alla "denuncia della quantità e qualità delle acque reflue scaricate" di cui sopra, copia dei formulari/schede di movimentazione Sistri degli avvenuti conferimenti a gestione.